



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione

Curricolo: Educazione sociale e Animazione culturale

RELAZIONE FINALE

L'educatore penitenziario e il trattamento rieducativo per
adulti

Relatore

Prof.ssa Cristina Amplatz

Laureanda

Martina Ferrara

Matricola 1033677

Anno Accademico 2014/2015

A mio zio Mauro

INDICE

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO PRIMO: L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E L'EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO	9
1.1 DAL REGOLAMENTO DEL 1931 ALLA RIFORMA DEL 1975	9
1.2 DALLA LEGGE GOZZINI AL D.P.R. 230/2000	10
1.3 LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI	11
CAPITOLO SECONDO: L'EDUCATORE PENITENZIARIO PER ADULTI E I SUOI INTERVENTI	13
2.1 L'EDUCATORE PENITENZIARIO	13
2.2 I COMPITI DELL'EDUCATORE PENITENZIARIO	15
2.3 IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO E IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO	16
2.4 OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ	17
2.5 IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	19
2.6 PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CHE SI OCCUPA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO, DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	20
CAPITOLO TERZO: L'INGRESSO IN CARCERE	21
3.1 IL LAVORO IN ÉQUIPE, IL GRUPPO OSSERVAZIONE-TRATTAMENTO (GOT) E IL "DOCUMENTO DI SINTESI"	21
3.2 LE MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO	25
3.3 I COLLOQUI DEI DETENUTI CON I FAMILIARI	27
3.4 LE MISURE PREMIALI E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	28
CAPITOLO QUARTO: LE ATTIVITÀ TRATTAMENTALI NELLA CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA "DUE PALAZZI": INDAGINE CONOSCITIVA ATTRAVERSO UN QUESTIONARIO	31
4.1 L'ISTITUTO PENITENZIARIO E LE ATTIVITÀ TRATTAMENTALI DI REINSERIMENTO	31
4.2 INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELLE ATTIVITÀ TRATTAMENTALI DA PARTE DEI DETENUTI	36
CONCLUSIONI	39

ALLEGATO A ESEMPIO DI RELAZIONE DI SINTESI DEL DETENUTO	41
ALLEGATO B SCHEDA SEGNALAZIONE DETENUTI	45
ALLEGATO C QUESTIONARIO DI INDAGINE	47
BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO	49
<i>RINGRAZIAMENTI</i>.....	51

*Il carcere non è vendetta sociale,
il carcere è recupero sociale*

(Sandro Gozi)

Introduzione

Ho deciso di svolgere il mio tirocinio Universitario all'interno della Casa di Reclusione di Padova "Due Palazzi".

La scelta di una struttura penitenziaria è dovuta al mio interesse riguardo il tema della devianza. Dopo alcuni corsi universitari che lo hanno trattato ho sentito il bisogno di entrare in questa realtà, cioè di farne esperienza diretta sul campo anche perché è sempre stato il mio piccolo sogno, e resta la mia ambizione quella di diventare una educatrice del carcere.

Questo è il motivo principale per cui ho anche scelto di trattare come argomento della relazione di laurea la figura dell'educatore penitenziario nel trattamento rieducativo per adulti.

La mia attività, interna all'istituto, si è focalizzata principalmente sull'osservazione della relazione educativa che si instaurava tra educatrice interna al carcere e detenuti. Successivamente, dal momento che l'istituto di Padova è noto per il lavoro offerto ai detenuti, ho sottoposto loro un breve questionario da me creato, inerente le attività offerte dalla struttura, al fine di capire la loro importanza rieducativa.

Inoltre, ho avuto modo di osservare gli educatori applicare, in occasione dei colloqui con i reclusi, strategie di ascolto attivo con questi soggetti in situazioni di disagio.

L'elaborato si articola in 4 capitoli: nel primo capitolo cerco di illustrare l'Ordinamento Penitenziario e l'evoluzione del trattamento, dal regolamento del 1931 alla riforma del 1975 fino a giungere al D.P.R. 230/2000.

Nel secondo capitolo presento la figura dell'educatore penitenziario descrivendo i suoi diversi compiti.

Nel terzo capitolo illustro, più in particolare, il lavoro che egli svolge all'interno dell'équipe e del Gruppo Osservazione-Trattamento (GOT) e successivamente presento le modalità di ingresso in istituto del detenuto, i suoi colloqui con i familiari e le misure premiali che possono interessarlo.

Infine nel quarto e ultimo capitolo espongo la mia esperienza di tirocinio all'interno della Casa di Reclusione di Padova. Presento inoltre i risultati di una piccola indagine, da me condotta, con il sostegno della educatrice interna, tra i carcerati sulle attività a cui essi partecipano.

Capitolo primo: l'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E L'EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO

1.1 Dal regolamento del 1931 alla riforma del 1975

La riforma carceraria introdotta nel 1975 con la legge n. 354¹ segnò un notevole cambiamento in Italia sul piano legislativo penitenziario. Fino a quel momento il carcere era stato concepito come una struttura impermeabile e isolata dalla società contemporanea.

Il precedente regolamento fascista del 1931², che la riforma veniva a sostituire definitivamente, si ispirava infatti ad una applicazione della pena molto severa e vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo. Prevedeva per il detenuto pochi colloqui e un numero limitato di visite familiari. Il sistema penitenziario descritto nel regolamento carcerario del 1931 si articolava in una serie di strumenti volti in sostanza ad ottenere, anche attraverso il sistema delle punizioni e dei privilegi, un'adesione coatta alle regole.

Con l'introduzione della 354/1975 riguardo le "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà" il lungo percorso della riforma penitenziaria raggiunge invece una tappa decisiva. L'elemento principale che la distingue è che la pena possa e debba essere rieducativa e finalizzata al reinserimento sociale del detenuto. Alla base del trattamento sono posti i valori dell'umanità e della dignità della persona. Il nuovo Ordinamento Penitenziario ispirato dalla Costituzione Repubblicana e dettagliato nelle disposizioni della legge, riporta tutto il modello dell'organizzazione penitenziaria attorno all'uomo detenuto.

Un elemento innovativo di questa legge è la creazione del trattamento individualizzato: con essa si prescrive, infatti, l'osservazione scientifica della personalità di ciascun carcerato, così da potergli costruire un programma ad hoc.

¹ Legge 26 Luglio 1975, n. 354, *Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, GU n. 212 del 9 Agosto 1975, Suppl. Ordinario.

² Nel 1931 fu approvato con il R.D. n. 787 il Nuovo Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena. Il regolamento del 1931 era composto da 332 articoli che indicavano le norme di vita carceraria.

Il trattamento mira a mantenere l'ordine e la disciplina, scandire i tempi e i contenuti della vita penitenziaria e la privazione della libertà, aspetto afflittivo della pena, diventa il mezzo per tendere al recupero sociale del condannato. Questa riforma permette ai detenuti di avvalersi dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività ricreative, culturali e sportive al fine della rieducazione e del conseguente reinserimento sociale.

Una particolare attenzione viene rivolta, in tale contesto, a tutte quelle attività che vedono una diretta partecipazione del detenuto come protagonista, quali: il teatro, lo sport, la redazione di giornali interni, la musica e la pittura. Questi nuovi elementi del trattamento mirano a superare la chiusura e l'isolamento del mondo carcerario dalla realtà esterna. Anche in ambito penitenziario si deve dare voce al pluralismo culturale e a tutte le attività che contribuiscono alla promozione dell'individuo e allo sviluppo della sua personalità.

1.2 Dalla legge Gozzini al D.P.R. 230/2000

A partire dagli anni '80 si assiste a un forte mutamento nel campo della giustizia, una crescita dell'interesse per la difesa dei diritti umani.

Un'importante novità, che tocca ancora una volta l'ambito del carcere, è rappresentata dal volontariato che diventa protagonista di numerose attività svolte con i detenuti.

Il D.P.R. 230/2000³ autorizza, infatti coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana e che danno prova e capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno, a entrare come volontari⁴ all'interno della struttura penitenziaria.

La legge 10 Ottobre 1986 definita legge Gozzini⁵ introduce la detenzione domiciliare con la quale si vuole ampliare la possibilità delle misure alternative, permettendo così al detenuto la prosecuzione di attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale e lavorativa. Vengono inseriti anche i

³ D.P.R. 230/2000, *Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, GU n. 195 del 22 Agosto 2000, Suppl. Ordinario n. 131.

⁴ L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre la Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

⁵ Legge 10 Ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull' Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, GU n. 241 del 16 Ottobre 1986, Suppl. Ordinario.

permessi premio, stabilendo che vengano dati a quei carcerati che non risultino di particolare pericolosità sociale⁶. Con questa legge viene introdotta anche la liberazione anticipata, la quale è applicabile a ciascun condannato: consiste nello sconto di 45 giorni di pena per ogni semestre scontato tenendo regolare condotta.

In seguito agli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino, a partire dal 1990 vengono posti dei limiti alla possibilità di accedere a benefici premiali.

Tuttavia il fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari che è alla base della legge 27 Maggio 1998 n. 165, ossia della cosiddetta legge Simeone, viene nuovamente ampliata la possibilità di fruire delle misure alternative, prevedendo per esempio l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre anni di reclusione.

Il 30 Giugno 2000 viene promulgato con il D.P.R. 230 il nuovo ordinamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario che si ispira alle "Regole minime per il trattamento dei detenuti"⁷ adottate dall'ONU nel 1995 e alle regole penitenziarie Europee del "Consiglio d'Europa"⁸ del 1987. Secondo tale normativa l'istituto penitenziario deve assicurare l'esistenza di luoghi di pernottamento e di locali comuni per le attività da svolgersi durante il giorno e le camere devono essere dotate di finestre che consentono il passaggio dell'aria, della luce e dell'acqua calda. Inoltre, viene posta attenzione all'alimentazione, dovendosi tenere conto delle diverse usanze culturali.

Viene dato molto valore anche agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all'aperto. In generale, si ampliano seppur non per tutti, la possibilità di effettuare colloqui e comunicazioni telefoniche con i congiunti.

1.3 Le nuove figure professionali

Già con la citata riforma penitenziaria del 1975, vengono introdotte all'interno del carcere delle nuove figure professionali, tra le quali quelle dell'educatore e dell'assistente sociale, i quali sono preposti ad occuparsi del trattamento rieducativo .

⁶ E' socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente, vedi art. 203 c.p.

⁷ Risoluzione O.N.U 30 Agosto 1955.

⁸ Legge 23 Luglio 1949, n. 433 art. 3, *Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 Maggio 1949*, GU n. 168 del 25 Luglio 1949.

Il trattamento rieducativo è riferito in particolare ai condannati definitivi e agli internati e si sostanzia nella realizzazione di tutti quegli interventi di osservazione e trattamento che consentono di definire il progetto di rieducazione individualizzato cui si è accennato. Esso non è solamente teso al reinserimento sociale ma è anche visto come una occasione per far riflettere il detenuto sul reato e alimentare in lui il concetto di responsabilità.

Ed è proprio sul concetto di responsabilità che si riunificano il trattamento penitenziario, ossia l'applicazione di regole sulla sicurezza penitenziaria e la loro concreta attuazione (art. 1 comma 3 O.P.), e il trattamento rieducativo.

All'area educativa⁹, affidata a un educatore coordinatore, spetta la cura dell'istruzione scolastica delle formazione professionale, delle attività lavorative, culturali, ricreative, sportive e in genere delle iniziative miranti al trattamento rieducativo dei condannati e degli internati.

Un ruolo centrale viene svolto qui dall'educatore, al quale viene affidata la Segreteria Tecnica¹⁰ del gruppo incaricato dell'osservazione e del trattamento.

Fanno parte di questa area educativa anche gli agenti di polizia e i volontari.

La figura dell'educatore è molto importante perché ha saputo portare un elemento di novità all'interno della realtà chiusa del carcere, ponendosi come ponte tra il mondo carcerario e quello esterno.

Grazie all'educatore infatti, il carcere è diventato un luogo più aperto, all'interno del quale, come si approfondirà meglio nel proseguo della presente relazione, egli ha infatti il compito di eliminare le "distanze" tra il detenuto e il fuori e rendere la pena più "umana".

⁹ Nell'accordo integrativo al C.C.N.L. 1998/2001 si specifica che il profilo professionale di Direttore Coordinatore di area pedagogica, assume la direzione del servizio e collabora direttamente con il Direttore dell'istituto e con i responsabili delle varie aree per la definizione e realizzazione delle linee d'indirizzo e degli obiettivi nel campo del trattamento in materia di esecuzione penale, ha completa autonomia decisionale e programmatica dell'area trattamentale.

¹⁰ L'ufficio educatori è composto dalla Segreteria tecnica. Essa svolge un ruolo di supporto tecnico alle attività dell'ufficio occupandosi di: registrazione ed archiviazione dei casi di osservazione, aggiornamento delle notizie relative alle attività trattamentali e predisposizione dei programmi di trattamento ai sensi dell'art. 21 O.P. con periodici controlli.

Capitolo secondo: L'EDUCATORE PENITENZIARIO PER ADULTI E I SUOI INTERVENTI

2.1 L'educatore Penitenziario

L'educatore per adulti, come già detto, ha fatto il suo primo ingresso ufficiale in ambito penitenziario con la legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 26 Luglio 1975 n.354, tuttora in vigore.

L'evento fu di straordinaria importanza nella storia delle istituzioni penitenziarie in Italia.

Prima di allora questa figura era già presente in alcuni istituti di pena per adulti, ma il suo ruolo e le sue competenze non erano state ancora definite.

Per avere un quadro più specifico dei ruoli dell'educatore si dovette aspettare la promulgazione del Regolamento di Esecuzione 230/2000 e delle Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)¹¹.

L'ingresso effettivo dei primi educatori negli istituti penitenziari avvenne nel gennaio del 1979, ossia quattro anni dopo il varo della legge di riforma.

L'inserimento operativo degli educatori non fu semplice, anzi fu reso difficile da una serie di sfortunate circostanze legate al rapido deteriorarsi della scena penitenziaria fra gli anni '70 e '80, in conseguenza a tre fatti determinanti: l'aggravamento qualitativo della popolazione penitenziaria, in quanto vi confluivano numerosi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata; l'aumento di determinati fatti di violenza e l'ingresso in carcere di gruppi consistenti di soggetti implicati in attività terroristiche; infine l'appesantimento della popolazione penitenziaria, giunta, all'epoca dell'amnistia-indulto del 1981, a livelli di sovraffollamento intollerante.

In questo contesto temporale ci fu così una piccola perdita del ruolo e delle attività dell'educatore.

*<<L'educatore penitenziario dovrebbe porsi come figura significativa per il detenuto, in alternativa a quelle originarie, che sono risultate mancanti o carenti; saper promuovere nel soggetto uno scopo di vita, un progetto; aiutarlo a prendersi la responsabilità delle proprie azioni>>.*¹²

¹¹ È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

¹² G. Sartarelli, *Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario*, Rassegna penitenziaria e criminologica, Roma, 1998 pp. 8.

Lo strumento fondamentale per favorire il processo di recupero utilizzato dall'educatore è la comunicazione e il carcerato deve percepire tale volontà.

L'azione educativa deve essere favorita da un dialogo con il detenuto, al fine di creare un colloquio favorevole al recupero è necessario che l'educatore viva emozionalmente ed empaticamente le situazioni altrui ma senza farsi coinvolgere. Questa è una caratteristica da considerare fondamentale nella formazione professionale dell'educatore. E' importante che nelle sue comunicazioni l'aspetto relazionale sia ben curato e una delle possibili modalità utilizzate per migliorare il rapporto con il detenuto è promuoverne il racconto "autobiografico". Questo tipo di metodo consiste nella ricostruzione narrativa degli episodi della nostra vita considerati emotivamente fondamentali. L'educatore diventa rappresentante e testimone della dimensione umana e colui che partecipa alle problematiche del recluso.

Lo strumento più efficace è il colloquio partecipante, che si basa sulla realtà di ogni giorno, sulle attività che si svolgono all'interno del carcere e nel momento in cui si svolgono.

L'empatia ossia la capacità di comprendere lo stato d'animo e la situazione emotiva dal suo punto di vista è una delle competenze di cui si avvale l'educatore per cercare di entrare nell'interiorità del recluso in modo partecipativo ed esperienziale, realizzando così un rapporto umano concreto e basato sulla fiducia.

Occorre però mantenere la giusta distanza emotiva per evitare di essere coinvolti dalle numerose richieste che le persone carcerate pongono a chi presta loro attenzione. Se non si instaurano relazioni con chiari confini definiti dai ruoli, può sussistere il rischio di non essere riconosciuti nella propria specifica funzione educativa, con il risultato di generare aspettative da parte dei detenuti di comportamenti dell'educatore "assistenzialistici" e "collusivi".

La realtà carceraria richiede che l'educatore sia dotato di strumenti professionali propri di diverse discipline quali la pedagogia e la sociologia della devianza; che conosca elementi di legislazione; che abbia maturato esperienze educative significative che gli abbiano insegnato ad affrontare la relazione in un contesto di particolare problematicità e disagio, nonché a gestire i propri sentimenti. Entrare in carcere comporta, infatti per lui, il doversi porre in relazione con persone che hanno compiuto azioni che certamente non sono condivise. Ciò però non deve condizionare l'azione educativa che si propone di attivare.

Il carcere è così il luogo della pena ma può e deve diventare anche il contesto in cui si creano le condizioni per una riabilitazione psicosociale.

2.2 I compiti dell'educatore penitenziario

Nell' art 82 della citata legge n. 354/1975, che costituisce l' attuale Ordinamento Penitenziario compare la prima descrizione dei compiti dell'educatore Penitenziario .

In esso si stabilisce che: gli educatori partecipano alle attività di gruppo per la osservazione della personalità dei detenuti e degli internati¹³; Essi progettano il trattamento rieducativo individuale e di gruppo e coordinano la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività riguardanti la rieducazione progettando, promuovendo e organizzando le iniziative e le attività individuali e di gruppo (scolastiche, di addestramento professionale, lavorative, culturali, religiose ecc...) che vi si relazionano.

L'educatore penitenziario propone al direttore e cura l'organizzazione, la preparazione e la fornitura dei locali in cui si svolgono le attività; promuove e organizza la collaborazione e la partecipazione dei vari enti pubblici; svolge opera di sensibilizzazione e di stimolo per la partecipazione dei condannati e internati alle varie iniziative offerte dalla struttura di reclusione; cura le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie; verifica che siano poste maggiori attenzioni alle esigenze di particolari categorie di detenuti, quali: le donne (soprattutto quelle in maternità o con figli), gli infermi o i minorati fisicamente o psichicamente e gli stranieri.

Con il DPR del 29 Dicembre 1984¹⁴ vengono regolamentate le attività/servizi che deve svolgere l'educatore. Si tratta di: programmare interventi al fine di creare un contesto per lo più favorevole alla situazione del detenuto; effettuare interventi di sostegno e di supervisione professionale nei confronti degli aiuto-operatori pedagogici e nei confronti di studenti tirocinanti e neo assunti; partecipare all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati sin dall'inizio dell'esecuzione e per tutto il corso di essa; osservare il comportamento del soggetto e coordinare le proprie azione con quelle di tutto il personale addetto alla rieducazione.

L'educatore penitenziario costituisce così il perno dell'organizzazione dell'attività di osservazione e di trattamento dei detenuti e degli internati.

¹³ L'internato è una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all' interno di un istituto penitenziario, tratto dalla Carta dei Diritti e Doveri dei Detenuti e degli Internati.

¹⁴ D.P.R. 29 Dicembre 1984, n. 1219, *Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri*, GU n. 256 Suppl. Ordinario del 30 Ottobre 1985.

I principali compiti assegnati all'educatore penitenziario si traducono nei seguenti:

- Trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati;
- Osservazione;
- Servizio di biblioteca;
- Partecipazione alla commissione che si occupa della predisposizione del regolamento interno, del consiglio di disciplina e delle attività culturali, ricreative e sportive;

2.3 Il trattamento penitenziario e il trattamento rieducativo

Uno dei compiti principali dell'educatore penitenziario è dunque quello di elaborare un programma specifico di trattamento teso al recupero del singolo recluso.

La figura dell'educatore penitenziario è concepita sempre più come "terapia necessaria", in quanto egli deve contribuire a modificare la personalità del reo, ossia cercare di rimuovere, per quanto possibile, tutto ciò che ha contribuito a causarne il comportamento criminoso, e dotare il soggetto della capacità di adeguarsi al contesto.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato quindi un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale.

*"Il trattamento rieducativo è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi"*¹⁵.

Per favorire il contatto con l'esterno l'Ordinamento Penitenziario prevede molteplici possibilità come: i permessi premio orari o di alcuni giorni (art. 30 ter.) e uscite del detenuto dal carcere per motivi di studio o lavoro (art. 21) si aggiungono quelle per assistere i figli minori consentite dalla Legge n. 40/2001¹⁶. Inoltre all'art 17 stabilisce che «la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed

¹⁵ Vedi art. 1 del O.P.

¹⁶ Legge 8 Marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, GU n. 56 del 8 Marzo 2001.

organizzando la partecipazione di privati, istituzioni o associazioni pubbliche o private».

Il carcere assume, quindi, anche il compito di attivare collaborazioni con le risorse esterne che ritiene utili a favorire il processo di “ri-socializzazione” dei detenuti.

Per attuare un trattamento rieducativo nei confronti delle singole persone occorre aver indagato sulle condizioni delle stesse, sulla struttura psico-fisica, sui motivi personali e sociali che hanno condotto alla violazione della norma penale. Successivamente occorre procedere all’osservazione dei soggetti allo scopo di individuare la natura, la portata, i caratteri che dovrà avere l’intervento rieducativo a seconda dei casi.

Questo trattamento non ha solo lo scopo di prevenire la formazione di comportamenti antisociali, ma mira a modificare tutti quegli elementi che impediscono o limitano fortemente le possibilità di rendere il soggetto attivo nella partecipazione sociale.

Tra questi si segnala una diffusa rigidità di pensiero, presente nelle persone detenute, che semplifica la realtà, distorcendola. Una relazione educativa prolungata può ammorbidire tali rigidità, fornendo ai detenuti strumenti per una maggiore comprensione di sé e della realtà esterna.

Ed è proprio in questo accompagnamento verso una nuova consapevolezza dell’essere, che si manifesta la professionalità dell’educatore in carcere.

All’educatore spetta anche contribuire al trattamento penitenziario che invece comprende quel complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l’esecuzione di una sanzione penale.

Rientrano in questo trattamento le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, i principi di gestione degli istituti penitenziari, le regole che attengono alle somministrazioni ed alle prestazioni dovute a chi è privato della libertà.

2.4 Osservazione della personalità

L’osservazione scientifica della personalità ha lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto, legati alle sue eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali. La stessa rientra nel concetto di determinazione della pena in fase esecutiva. L’osservazione si sviluppa fundamentalmente in due linee di azione: la prima riguarda la programmazione del trattamento, la seconda invece la modulazione o trasformazione della pena applicata. Essa deve coprire tre funzioni: permettere di individuare le esigenze del soggetto, identificare un istituto che sia in grado di fornire il trattamento più adeguato al detenuto e

costruire una relazione di sintesi, ossia un testo che presenta la storia del recluso e la sua condotta all'interno della struttura, in base alla quale viene elaborata un'ipotesi di trattamento alternativo.

Entro nove mesi dall'avvio dell'osservazione vengono creati gli elementi per la formulazione del programma individualizzato. Successivamente, nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta a verificare, attraverso l'analisi del comportamento del detenuto, le eventuali nuove esigenze che richiedono una modifica del trattamento stesso.

Infine devono essere mantenuti gli elementi di continuità per i detenuti e internati in caso di trasferimenti in altri istituti.

A proposito dell'osservazione scientifica della personalità *“pur considerando le difficoltà che l'operatore incontra nel pervenire all'esame “oggettivo” del fenomeno da analizzare (la persona detenuta), tuttavia occorre ricordare che gli strumenti psicodiagnostici e psicoterapeutici oggi a disposizione, possono comunque farci comprendere l'uomo in quasi tutte le sue caratteristiche di pensiero e di comportamento”*.¹⁷

Gli strumenti principali per conoscere gli atteggiamenti manipolati del detenuto, al fine di modificarli, sono i seguenti:

1. la lettura della sua comunicazione non verbale;
2. l'analisi dei meccanismi di difesa dell'io, che egli adotta;
3. la conoscenza delle “tecniche di neutralizzazione del conflitto”;
4. l'indagine della sua scrittura (grafologia).

Per i condannati e gli internati è l'osservazione scientifica della personalità a costituire la base del trattamento penitenziario.

L'osservazione è condotta dal personale dipendente dell'Amministrazione (educatori, psicologi e assistenti sociali) e queste attività si svolgono sotto la responsabilità del Direttore dell'istituto.

L'attività di osservazione è svolta da un gruppo di persone che viene indicato con il termine generico di équipe.

In relazione alla maggiore estensione delle occasioni di valutazione riservate al direttore, l'intervento di tale gruppo si è allargato. Quest'ultima è chiamata ad operare attraverso delle “relazioni di sintesi” funzionali a fornire al direttore gli elementi per: la stesura del programma individualizzato di trattamento rieducativo; l'adozione del provvedimento di eventuale ammissione al lavoro esterno con progettazione del relativo programma¹⁸; la redazione del

¹⁷ G.F. Ricci, D. Resico, *Pedagogia della devianza*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 215.

¹⁸ Vedi art. 21 O.P.

programma di trattamento riguardante l'espiazione della pena o l'attuazione della misura di sicurezza in regime di semilibertà¹⁹ e la manifestazione del parere, da trasmettere al magistrato di sorveglianza²⁰, in relazione alla eventuale concessione di permessi premio²¹.

Il gruppo tiene periodiche riunioni, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Come anticipato in precedenza, la segreteria tecnica del gruppo è presieduta dall'educatore.

Un'importante innovazione è stata data dalla legge Gozzini, la quale ha sviluppato una nuova concezione dell'osservazione, dovuta alla "decarcerizzazione" delle misure alternative²², che possono essere ottenute direttamente dallo stato di libertà allo scopo di evitare, per soggetti autori di reato di lieve entità, il "contagio criminale" derivante dal contatto con l'ambiente carcerario.

2.5 Il servizio di biblioteca

L'educatore non deve essere un semplice bibliotecario, ma deve sfruttare questa situazione di contatto con i detenuti come un'occasione di incontro pedagogico costruttivo.

Insieme ad una commissione dedicata l'educatore sceglie i libri e i periodici che possono essere letti dai carcerati come previsto dall'art. 27 dell'Ordinamento Penitenziario.

Dal punto di vista, più direttamente, educativo invece, l'educatore si avvale del lavoro realizzato dai detenuti e dagli internati con l'obiettivo di stimolare in loro un progetto di vita, i quali sono scelti tramite sorteggio (art. 21 e 67 del R.E.) o designati perché possiedono particolari capacità.

Il tutto viene promosso al fine di incentivare i valori della partecipazione attiva, della solidarietà e dell'impegno volontario.

¹⁹ La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, come recita la già citata Carta dei Diritti e dei Doveri dei Detenuti e degli Internati.

²⁰ Il Magistrato di Sorveglianza è chiamato ad assicurare il rispetto della legge nell'esecuzione delle sanzioni penali, vedi art. 68, comma 4, O.P.

²¹ Vedi art. 30-ter O.P.

²² Le misure alternative alla detenzione sono dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, quale prescritta dall'art. 27 della Costituzione; esse incidono sulla fase esecutiva della pena principale detentiva e sono disciplinate dalla legge n. 354 del 26 Luglio 1975.

2.6 Partecipazione alla commissione che si occupa della predisposizione del regolamento interno, del consiglio di disciplina e delle attività culturali, ricreative e sportive

Oltre i compiti previsti dall'art. 82 dell'Ordinamento Penitenziario l'educatore riveste altri importanti incarichi che si devono svolgere all'interno dell'istituto penitenziario tra i quali quelli inerenti:

- Commissione per il regolamento interno²³: l'educatore, come previsto dalla normativa vigente, ha il compito di offrire un contributo pedagogico al fine di consentire di formulare le decisioni che rendono possibile un'integrazione degli elementi trattamentali-educativi con quelli legati alla custodia e alla sicurezza.
- Consiglio di disciplina²⁴: l'educatore viene inserito all'interno del consiglio di disciplina proprio perché egli riesce ad instaurare un rapporto diretto con il detenuto, che permette di risalire in maniera più approfondita alle motivazioni e problematiche che lo hanno portato a compiere il reato. Per avere una valutazione completa della gravità dell'infrazione e del provvedimento da adottare la figura dell'educatore appare fondamentale, in modo tale che la sanzione stessa possa avere un valore educativo per il detenuto.
- Commissione delle attività culturali, ricreative e sportive²⁵: l'educatore ha il compito di promuovere e animare le varie iniziative e di coordinare le attività pratiche in modo che esse possano essere attuate. Come per altri servizi (ad esempio quello di biblioteca) l'educatore può essere coadiuvato da altri detenuti che abbiano dimostrato particolari capacità.

²³ Vedi art. 16 del O.P.

²⁴ Vedi art. 40 del O.P.

²⁵ Vedi art. 27 del O.P. e art. 59 del R.E.

Capitolo Terzo: L'INGRESSO IN CARCERE

3.1 Il lavoro in équipe, il gruppo osservazione-trattamento (GOT) e il "documento di sintesi"

L'intervento pedagogico dell'educatore in carcere ha come oggetto il comportamento del detenuto. Si è detto più volte che il suo compito è quello di analizzare le cause interne ed esterne che hanno determinato la condotta deviante del soggetto. Allo scopo di offrire in lui un trattamento rieducativo individualizzato al detenuto che contribuisca alla maturazione funzionale a un suo graduale reinserimento nella società.

L'educatore interviene nell'attività di osservazione e trattamento dei reclusi all'interno di un lavoro di équipe coordinato dal Direttore del carcere.

L'Ordinamento Penitenziario gli riconosce il ruolo di Segretario Tecnico dell'équipe²⁶, al quale tutti gli operatori penitenziari del gruppo allargato del cosiddetto gruppo osservazione-trattamento (GOT) devono trasmettere le informazioni ed i dati raccolti durante il percorso detentivo del soggetto.

Il GOT è il gruppo Osservazione-Trattamento, di cui fanno parte il coordinatore dell'educatore e tutte quelle figure che interagiscono con il detenuto o che collaborano al suo trattamento. È un gruppo la cui composizione è mobile e l'educatore, quale segretario tecnico, è l'elemento di congiunzione tra il GOT ed il gruppo interprofessionale che viene normalmente definito équipe.

Nello specifico, l'équipe è il gruppo ristretto presieduto dal Direttore dell'istituto o dal sostituto, la cui presenza è molto importante, in quanto responsabile delle scelte che vengono attuate nei confronti dei carcerati.

Essa è composta dall'educatore, dall'assistente sociale incaricato del caso, dall'esperto e dall'ispettore comandante; soltanto, quindi, da figure istituzionalmente competenti. L'educatore convoca la riunione di équipe ed opera affinché il detenuto arrivi a dare significato all'esperienza detentiva, superando i pregressi di rabbia, risentimento e vendetta. È così necessario agire sul senso di realtà e responsabilità, favorendo nel detenuto processi di interiorizzazione del proprio vissuto e l'apprendimento a vivere relazioni positive proprio a partire dal carcere.

Di notevole importanza sono le attività rieducative, le quali promuovono l'autorealizzazione della persona nella misura in cui quest'ultima riesce ad intravedere nella detenzione un'opportunità di cambiamento.

²⁶ Vedi art. 29 del Regolamento Esecutivo

Ci sono diverse attività rieducative, tra cui lo studio, il lavoro e la formazione, in collegamento con il mondo esterno. Il percorso di rieducazione non è semplice, anzi sono molte le complicazioni, perché spesso il recluso non riesce ad abbandonare la propria rabbia e aggressività.

La sofferenza per la mancanza di relazioni affettive rappresenta un grave disagio per i detenuti, che vengono a trovarsi lontani da familiari, coniugi e figli.

Un elemento importante all'interno del carcere è quello di riconoscere l'altro come persona. Cosa significa quindi educare in carcere? *“Il carcere è un'istituzione totale e quindi si educa in un contesto che non è quello della vita reale. Educare in carcere significa educare alla libertà: a riconquistarla, a viverla in modo proficuo per sé e per gli altri”²⁷.*

Il tentativo è quello di spingere verso un cammino di consapevolezza, di autonomia, di coscienza e di crescita.

Il compito dell'educatore è quello di portare la società e le sue regole tra le mura della prigione, aiutando il detenuto a prepararsi ad affrontare ciò che lo aspetta una volta nuovamente libero. Solo con il confronto con gli altri, la persona può imparare ad osservare la vita da altri punti di vista, e ad avere così una visione più oggettiva delle cose. La detenzione, quindi, non è un periodo da trascurare.

Per poter agire all'interno di una struttura di reclusione l'educatore deve avere un bagaglio di conoscenze specifiche in materia di: diritto, psicologia, sociologia, criminologia e tecniche di comunicazione interpersonale dovendo operare con i detenuti, sia singolarmente sia in gruppo, soprattutto attraverso il dialogo e favorirne una educazione attiva nel contempo. Deve astenersi da una valutazione soggettiva del comportamento del detenuto e comprendere le ragioni di tale soggetto. Sul piano pedagogico l'educatore deve offrire al recluso un dialogo che lo stimoli verso²⁸:

- lo sviluppo personale e l'acquisizione di elementi valoriali;
- l'abbassamento/controllo dei meccanismi di difesa che rendono difficile il processo di responsabilizzazione;
- la capacità di assumersi le proprie responsabilità;
- l'apprendimento di strumenti che facilitino la comprensione di sé e della realtà esterna;
- il miglioramento della capacità di espressione;
- il consolidamento della capacità di autocontrollo che consente alle persone di filtrare con il pensiero l'istinto;

²⁷ G.F Ricci, D. Resico, *Pedagogia della devianza*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 215.

²⁸ Tratto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

- la sperimentazione di soddisfazioni personali;
- il potenziamento di abilità personali ed interpersonali utili al reinserimento sociale.

Dopo una prima osservazione del detenuto, si segnano le tappe dell'applicazione della pena e successivamente viene elaborato un programma trattamentale per reinserire il soggetto all'interno della società. Si crea così il cosiddetto "*documento di sintesi*".

Questo documento è articolato in due parti: nella prima parte sono presenti la storia del soggetto e i suoi problemi, nella seconda, formulata in base alla prima, vengono indicate le linee guida degli interventi da svolgere in favore del soggetto per il suo recupero nella società.

Ci sono varie tipologie di documento: oltre al primo documento di sintesi, può trattarsi di un aggiornamento del primo documento, o di una semplice relazione comportamentale.

Le fonti di informazione utilizzate per la sua stesura possono essere documentali e non documentali, tra le quali il soggetto stesso, la famiglia, il vicinato, altri operatori.

Le finalità possono essere varie, può essere redatto a seguito di una semplice osservazione o dettato da una specifica richiesta da parte del Magistrato di Sorveglianza in merito ad una richiesta di beneficio presentata del detenuto.

Il documento di sintesi deve essere preceduto da una scheda di presentazione comprendendo le voci che seguono:²⁹

Dati anamnestici e socio - familiari: Dati relativi al soggetto in osservazione, informazioni necessarie al fine di comprendere la vita del soggetto, a seguito anche della qualità del dialogo instaurato con gli operatori, descrizione del contesto familiare e delle relative problematiche e/o potenzialità;

Dati inerenti l'osservazione (ed il trattamento): Relazione sul metodo di svolgimento dell'osservazione del detenuto e del suo ambiente, ed indicazione dei diversi operatori che hanno collaborato nel GOT; descrizione del soggetto nel contesto detentivo facendo riferimento alla sua capacità di consenso al regime penitenziario; descrizione/valutazione delle relazioni instaurate dal detenuto con la polizia penitenziaria nei vari momenti della vita quotidiana e nei diversi spazi istituzionali (cella, passeggio). Descrizione/valutazione delle relazioni che il detenuto instaura con gli operatori del GOT; descrizione/valutazione delle relazioni instaurate dal detenuto con i compagni di cella durante le ore di socialità; descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nei confronti delle attività trattamentali offerte dall'istituto.

Verifiche e aggiornamenti: E' compito dell'équipe indicare i momenti di verifica e di valutazione da eseguire, per il documento di sintesi o per un suo

²⁹ Tratto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

aggiornamento. Inoltre, i contenuti del documento di sintesi definito dall'équipe devono essere portati a conoscenza di tutti gli operatori del GOT, interessati al singolo detenuto.

Il Patto Trattamentale: Le proposte trattamentali elaborate durante l'osservazione ed ipotizzate dal GOT devono essere presentate al soggetto per verificare la sua disponibilità alla collaborazione ed acquisire la sua adesione esplicita.

L'ipotesi trattamentale che verrà discussa dall'équipe e recepita nel documento di sintesi, dovrà poi, previa approvazione dal Magistrato competente, essere definitivamente formalizzata nel "Patto Trattamentale", così definito perché il detenuto lo dovrà sottoscrivere con l'istituzione alla presenza del Direttore. Questo patto non conterrà ipotesi generiche ma obiettivi precisi, consciamente assunti dal condannato .

Il GOT ha il compito di vigilare durante il processo educativo del detenuto.

L'esito delle verifiche sarà così discusso nel GOT nonché in sede di équipe, al fine di periodici aggiornamenti della relazione di sintesi ed eventualmente, di una modifica del patto stesso.

L'ipotesi trattamentale consiste perciò nell'individuazione e descrizione di quali offerte tra quelle previste dal progetto pedagogico possono essere applicate al detenuto e nell'analisi e definizione di ciascun elemento del trattamento. Per cogliere più concretamente quale sia a riguardo di questo documento il lavoro dell'educatore penitenziario viene riportato in Allegato A, un esempio di relazione di sintesi.

3.2 Le modalità di ingresso in Istituto

Al momento dell'ingresso nella struttura penitenziaria devono essere seguiti dei protocolli.

L'educatore penitenziario ha il compito di gestire il colloquio pedagogico con il recluso allo scopo di stabilire con lui una relazione educativamente ed affettivamente valida, la quale tenda all'umanizzazione del trattamento rieducativo. Il colloquio pedagogico comprende in particolare il colloquio di primo ingresso, il colloquio volto all'osservazione e trattamento e infine il colloquio di sostegno. Il colloquio di primo ingresso è un intervento curato dall'educatore, nominato dal Direttore, nei confronti del nuovo giunto in istituto ed è finalizzato alla raccolta di dati personali, giuridici, familiari da inserire nella cartella personale. Questo colloquio è molto importante perché ha lo scopo di illustrare al nuovo detenuto le disposizioni vigenti nel contesto penitenziario e le principali norme relative alla disciplina, al trattamento e ai diritti e doveri del recluso.

All'entrata in istituto viene consegnato a ciascun soggetto la carta dei Diritti e Doveri, come previsto dal regolamento dell'Ordinamento Penitenziario, per consentirgli il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurargli maggiore conoscenza delle regole che vi sono nel contesto carcerario.

L'ingresso in istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria designato dall'Ufficio Matricola³⁰ e il detenuto ha il diritto di avvertire i propri familiari, sia in provenienza dalla libertà sia in caso di trasferimento.

Quando, in alcuni casi, la separazione dai familiari rappresenta un elemento ansiogeno di forte intensità, il colloquio di primo ingresso si configura come un dialogo di sostegno (psicologico o etico). L'intervento di sostegno consiste in una "relazione di aiuto" nei confronti del soggetto, che viene attivata dall'educatore, dallo psicologo o dal cappellano.

Il loro compito è quello di sostenere le "parti sane" dei detenuti.

In particolare, nell'ambito delle Osservazioni, si possono inserire elementi importanti riguardanti: le condizioni generali di salute del detenuto, il grado di adattamento/disadattamento ed eventuali contatti intrapresi con l'esterno.

Il punto cruciale è quello appunto di dare significato ad una vita priva di progettualità e sviluppare una particolare sensibilità verso la condizione umana e fiducia nelle possibilità di cambiamento.

All'entrata in istituto del soggetto gli agenti di polizia sottopongono il detenuto o l'internato alla perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e infine alla visita medica, non oltre il giorno successivo. Successivamente

³⁰ L'Ufficio Matricola cura l'aggiornamento delle posizioni giuridiche dei detenuti attraverso il continuo collegamento con il sistema informativo centrale, gli archivi elettronici e le cancellerie degli archivi giudiziari.

l'educatore effettua un colloquio, chiamato primo colloquio d'ingresso con il detenuto o internato, per verificare in quale modo possa affrontare adeguatamente lo stato di detenzione. Il risultato del primo colloquio viene comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento.

Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio tossicodipendenze, operante all'interno dell'istituto.

Dopo l'esecuzione di tali operazioni la direzione dell'istituto richiede al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria³¹ (DAP) notizia su eventuali altre detenzioni, al fine di acquisire la precedente cartella personale.

Il direttore dell'istituto o un delegato, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro e per iniziare la compilazione della cartella personale; in particolare vengono assunte informazioni sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione.

Qualora il detenuto o internato si rifiuti di dare i propri dati, il soggetto viene riconosciuto sotto la denominazione di "sconosciuto".

Nel corso del colloquio il soggetto può segnalare gli eventuali problemi familiari e personali che richiedono interventi immediati e poi la direzione ha il compito di informare il centro di servizio sociale.

Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato sono ritirati e depositati presso la direzione, mentre gli oggetti che non possono essere conservati vengono venduti a beneficio del soggetto o inviati alla persona da lui designata.

Per ogni detenuto o internato, successivamente al primo colloquio viene istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia subito dall'ingresso in istituto. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto è dimesso.

Ancora, in merito al primo colloquio d'ingresso, l'Amministrazione Penitenziaria a partire dal 2013, su richiesta del Provveditorato³², ha cominciato ad utilizzare una scheda diversa da quella usata negli anni precedenti (vedi Allegato B).

³¹ Il Dipartimento Dell'Amministrazione penitenziaria è la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario. Si veda: Carta dei Diritti e dei Doveri dei Detenuti e degli Internati.

³² Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992, n. 444, *Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a e b, della legge 15 Dicembre 1990, n. 395*, GU n. 274 del 20 Novembre 1992, Suppl. Ordinario n. 125.

3.3 I colloqui dei detenuti con i familiari

Al fine di rieducare il detenuto diventa di fondamentale importanza la sua possibilità di coltivare gli affetti familiari all'interno della struttura penitenziaria. Nel carcere i detenuti e gli internati hanno il diritto ad avere dei colloqui visivi con i familiari o con parenti, oltre che con il difensore e con il garante dei diritti dei detenuti. I colloqui con i famigliari sono autorizzati dal Direttore dell'istituto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado³³, quelli invece con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando vi sono ragionevoli motivi. Le persone ammesse al colloquio vengono identificate e sottoposte a controlli al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o non idonei.

Il detenuto ha il diritto a sei colloqui al mese, ciascuno di un'ora e con un massimo di tre persone per volta. Questo avviene in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo del personale di polizia penitenziaria, ovviamente il detenuto durante gli incontri ha il compito di mantenere un comportamento corretto.

Oltre a queste concessioni ha il diritto a colloqui telefonici con i familiari e con il coniuge una volta a settimana per la durata massima di dieci minuti ciascuno.

Lo stesso non avviene per i regimi speciali³⁴ in quanto vi sono delle regole molto più restrittive. In questi casi la richiesta deve essere indirizzata all'Autorità Giudiziaria che procede in due modi a seconda del tipo di detenuto; per i condannati la visita può essere concessa anche con sentenza di primo grado, per gli internati, invece, la richiesta va inoltrata al Direttore dell'istituto.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi di alimenti e/o vestiario mensili non superiori ai 20 kg sia in occasione dei colloqui, sia per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

Nel caso in cui un detenuto venga trasferito in un altro istituto, egli ha il diritto di indicare ai familiari tale spostamento; mantiene anche il diritto di esercitare il voto in caso di elezioni.

Al fine di promuovere queste corrispondenze con la famiglia, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati l'occorrenza per scrivere una lettera. Nel caso in cui la lettera desti sospetti o non contenga argomenti idonei

³³ Vedi art. 282 c.p.c Esecuzione Provvisoria.

³⁴ In caso di rivolta o di situazioni gravi di emergenza il ministero di Grazia e Giustizia ha la facoltà di sospendere nell'istituto l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza. Vedi art 41. Bis del O.P.

alla detenzione, la direzione può trattenerla e successivamente mandarla al Magistrato di Sorveglianza il quale decide su come procedere.

Per quanto riguarda i detenuti stranieri essi possono chiedere che le autorità consolari del loro paese siano informate dell'arresto ed effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete. Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini sia di culto che di alimentazione e se devono scontare una pena inferiore ai due anni possono essere espulsi verso il loro paese di origine.

Il detenuto straniero può così richiedere il trasferimento nel paese di cui è cittadino per scontare la condanna subita in Italia. Tale richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i paesi, al Ministero della Giustizia dello stato di cui è cittadino.

3.4 Le misure premiali e le misure alternative alla detenzione

Un aspetto fondamentale che incide nel programma di trattamento del detenuto è quello di offrirgli delle misure premiali o alternative che lo ricompensino di un adeguato comportamento all'interno della struttura penitenziaria. Qualora non vi fossero i presupposti queste misure vengono revocate.

Le misure premiali comprendono i permessi premio e la liberazione anticipata. I permessi sono parte integrante del programma rieducativo, perché consentono al detenuto o internato di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. Essi possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza ai reclusi che non risultino socialmente pericolosi, se hanno mantenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. Non hanno una durata superiore ai quindici giorni e non vengono concessi per più di quarantacinque giorni complessivi in un anno.

Vi sono delle limitazioni e deroghe, per i condannati per reati gravi e per coloro che sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

In caso vi sia un imminente pericolo di vita di un familiare o convivente, il Giudice o il Magistrato di Sorveglianza può concedere al detenuto un permesso di recarsi a casa per visitare l'infermo. Qualora il detenuto, senza un motivo giustificato, non rientri in istituto allo scadere del permesso premio, viene punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre tre ore, negli altri casi invece il detenuto è punito per il reato di evasione.

La liberazione anticipata consiste in una riduzione della pena pari a quarantacinque giorni per ogni sei mesi di pena scontata. Ciò compete a chi ha

tenuto una condotta regolare ed ha partecipato attivamente alle attività di osservazione e trattamento. Inoltre, è riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare³⁵ ed agli arresti domiciliari³⁶.

L'autorizzazione o meno delle misure premiali spetta esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza³⁷ del luogo in cui la pena viene effettuata.

Le misure alternative alla detenzione hanno lo scopo di migliorare la funzione rieducativa della pena, infatti esse incidono particolarmente sulla fase esecutiva della pena detentiva e sono previste e disciplinate dalla legge n.354 del 26 Luglio 1975. Le misure alternative comprendono: l'affidamento in prova al servizio sociale, ossia, se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto aiutandolo a reinserirsi nella vita sociale e riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto. Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta il risultato positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcool-dipendente che ha in corso un trattamento di recupero o che intende sottoporsi ad esso può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

Un altro tipo di misura alternativa è la detenzione domiciliare, che il Tribunale di Sorveglianza concede a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e se non è recidivo.

Questo tipo di misura viene applicata a quei soggetti che devono scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, alle donna in gravidanza e alle persone che si trovano in particolari condizioni di salute o di età anagrafica (per chi ha meno di 21 anni o ha superato i 60 anni, se è inabile e, a chi ha oltrepassato i 70 anni di età).

L'attuazione presso il domicilio delle pene detentive è prevista nel caso in cui la pena non sia superiore ai diciotto mesi e deve essere eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, ma non può essere applicata se si tratta di

³⁵ Le misure cautelari possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti, tratto dalla Carta dei Diritti e Doveri dei Detenuti e degli Internati.

³⁶ È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale, vedi art. 284 del Codice di Procedura Penale.

³⁷ Il Tribunale di Sorveglianza è stato introdotto con la legge 663/86 e ha competenze esclusivamente giurisdizionali.

soggetti condannati per reati gravi . La madre con prole di età non superiore a 10 anni può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la necessità di ristabilire la convivenza con i figli.

La semilibertà consente al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative e ricreative al fine di favorire il suo reinserimento sociale. Viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è sottoposto a una misura di sicurezza, condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a sei mesi, a chi è condannato ad una pena superiore ai sei mesi ed abbia scontato metà pena e infine a chi è condannato all'ergastolo ed abbia già scontato ventisei anni di detenzione.

Altro tipo di misura alternativa è la liberazione condizionale, la quale può essere concessa a chi ha scontato almeno trenta mesi e metà della pena da dedurre, qualora il rimanente non superi i cinque anni. Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto durante la carcerazione un comportamento regolare e collaborativo.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo di pena non superiore a sei anni per reati collegati allo stato di tossicodipendenza/alcool-dipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma idoneo di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo.

Di notevole importanza sono così le decisioni che vengono prese dal Tribunale di Sorveglianza in merito alle misure alternative alla detenzione.

L'osservazione e il trattamento intramurario (dentro la struttura) e l'osservazione ed il trattamento extramurario (fuori dalla struttura) sono attività diverse e convergenti verso un unico fine: il recupero sociale del detenuto. Questo perché si cerca di rieducare e rendere migliori i reclusi e gli internati da prima che finisca l'esecuzione della pena o della misura, per poterli restituire alla società esterna in anticipo e con una maggiore consapevolezza.

Capitolo quarto: LE ATTIVITA' TRATTAMENTALI NELLA CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA "DUE PALAZZI": INDAGINE CONOSCITIVA ATTRAVERSO UN QUESTIONARIO

4.1 L'istituto Penitenziario e le attività trattamentali di reinserimento

Ho avuto modo di misurarmi con il ruolo dell'educatore in carcere e in particolare con le attività trattamentali che egli cura, in occasione del mio tirocinio formativo universitario.

Esso si è svolto dal 29 Settembre al 1 Dicembre 2014 per un totale di 250 ore presso la Casa di Reclusione di Padova "Due Palazzi".

Il mio ruolo all'interno della struttura è stato quello di: osservare le dinamiche educative e il rapporto tra educatore e detenuto, infatti ho potuto presenziare con l'educatrice del carcere a dei colloqui con alcuni detenuti e osservare e assistere alle pratiche didattiche emergenti dai vari progetti.

La Casa di Reclusione di Padova è stata inaugurata a cavallo tra il 1990 e il 1991. Essa è composta da sette piani, ciascuno diviso in due sezioni. Al settimo piano vi sono due reparti di alta sicurezza AS1 e AS3, al sesto blocco vi sono i protetti, ossia quelle persone che stanno scontando una pena per violenza sessuale, mentre negli altri piani vi sono i detenuti comuni. Vi è anche una zona riservata ai semiliberi³⁸ e agli internati. Presso ogni piano operano sempre gli stessi agenti di polizia penitenziaria che così hanno maggiore conoscenza della popolazione carceraria su cui sono tenuti a vigilare e controllare la condotta, e che di conseguenza possono agire con una maggiore efficacia, conoscendo esigenze e criticità di ciascun recluso.

Non vi sono all'interno dell'istituto divisioni etniche tra la popolazione detenuta, sia per favorire, per quanto possibile, l'integrazione tra le diverse culture, sia per evitare che si possano creare delle coalizioni tra gruppi etnici che potrebbero portare dei problemi di ordine all'interno del carcere. Vi sono inoltre una palestra, un campo da calcio e delle aree dedicate ai passeggi che vengono utilizzate a turno, ciascuna divisa a seconda del piano.

L'istituto accoglie circa 830 detenuti, tra cui assassini, mafiosi e spacciatori.

³⁸ Vedi art 21 del O.P.

Ad ogni piano è assegnato un educatore di riferimento il cui compito è quello di elaborare ed attuare un programma di “trattamento-osservazione”. Gli educatori che operano all’interno della struttura di Padova sono attualmente 9. La giornata tipo dell’educatore che ho seguito, iniziava con numerosi adempimenti burocratici, come la lettura della posta, lo smistamento della stessa, la predisposizione degli ordini di servizio e l’organizzazione delle diverse attività. Una volta compiute le azioni amministrative, ci si riuniva con gli altri educatori per compiere una programmazione più completa, giornaliera o settimanale. Inoltre gli educatori si recano, solitamente due volte a settimana al proprio piano, per svolgere i colloqui con i detenuti.

L’incontro caratterizzato da una discussione formale tra educatore e detenuto è chiamato colloquio, ed è riconosciuto da tutti gli operatori della struttura come il momento esclusivo dell’intervento professionale dell’educatore. Il colloquio avviene all’interno di una piccola stanza dello stesso piano in cui stanno i detenuti interessati, la quale deve garantire la riservatezza, la tranquillità e la distanza dai “rumori”. La comunicazione ha bisogno infatti del suo tempo, che varia ad ogni colloquio. Diventa così fondamentale dare importanza all’alternanza dei comportamenti verbali e non verbali, ai silenzi e ai movimenti del corpo del detenuto.

Ho potuto assistere verso la fine del mio tirocinio ad alcuni colloqui. Questi sono molto importanti per i reclusi perché sono uno dei pochi momenti in cui possono liberamente parlare dei loro problemi e cercare insieme all’educatore di ritrovare un equilibrio psico-fisico.

Quelli che maggiormente mi hanno colpito, sono stati i colloqui con i detenuti protetti, così chiamati perché hanno commesso reati a sfondo sessuale. Una particolarità che mi è rimasta impressa è stata la negazione del colloquio da parte di uno di questi detenuti, in quanto si sentiva a disagio in mia presenza, essendo considerata persona “estranea” che non poteva conoscere le sue problematiche a differenza dell’educatore che solitamente lo seguiva. Il detenuto è andato poi a riferire all’educatore in separata sede che provava un forte senso di vergogna nei miei confronti. Anche da questi episodi si può capire quanto sia importante il rapporto che si deve creare e instaurare tra educatore e detenuto, al fine di raggiungere l’obiettivo rieducativo.

Ogni colloquio tra educatore e detenuto è volto anzitutto ad accrescere in quest’ultimo le sue capacità di relazione positiva con gli altri anche sviluppando un atteggiamento di ascolto reciproco.

Dopo aver fatto i colloqui con i detenuti, che si svolgono prevalentemente durante la mattinata, si andava a prelevare la posta in Ufficio Matricola. In questa posta i detenuti avanzano richieste attraverso le “domandine”. Esse

riguardano principalmente la richiesta di permessi premio, di liberazione anticipata, di cambiamento di orario del lavoro o molto spesso chiedono di voler parlare con il proprio educatore di riferimento. La posta, una volta raccolta, viene divisa in base alle diverse richieste e in base al piano di appartenenza, in modo tale che ogni educatore sia a conoscenza della situazione dei detenuti.

Durante questo percorso formativo, ho potuto infatti presenziare insieme all'educatrice del carcere alle riunioni di équipe. In queste riunioni si formulavano delle relazioni di sintesi, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, le quali presentavano la storia del detenuto che consentiva successivamente di elaborare un'ipotesi trattamentale.

Le varie attività che fanno parte del trattamento rieducativo e che possono essere svolte all'interno dell'istituto sono molteplici, tra le quali: il lavoro, l'istruzione, lo sport, la biblioteca, il teatro, i corsi di formazione e i riti religiosi. Tutte queste iniziative, che si sono sviluppate nel corso del tempo, hanno il pregio di cercare di rendere effettiva la finalità rieducativa della pena.

La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più educatori, dall'assistente sociale e dagli stessi detenuti.

Analizziamo ora più in dettaglio le iniziative in atto presso la Casa di Reclusione di Padova.

I detenuti possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative all'esterno (come cuccinieri, magazzinieri ecc...) ma anche all'interno dell'istituto.

Questo carcere è diventato particolarmente noto per le possibilità date in tal senso ai detenuti. Sono infatti numerose le cooperative che operano al suo interno, a partire dalla Coop. Giotto (famosa per la preparazione di panettoni e dolci) che dà lavoro ai detenuti sia all'interno che all'esterno dell'istituto e che si occupa altresì di fornire i pasti.

Per la rieducazione e inserimento sociale del detenuto, il lavoro è di notevole importanza.

Prima della riforma 1975 il lavoro veniva visto in un'ottica totalmente diversa rispetto ad oggi, era un mezzo di ricatto psicologico da parte dell'autorità amministrativa, che lo utilizzava come strumento di controllo sociale. Con il nuovo ordinamento il lavoro viene inteso come produzione e quindi come mezzo efficace di recupero del condannato.

Il lavoro è così concepito non solo come elemento del trattamento (art. 15 O.P.), ma come elemento principale che deve essere favorito in ogni modo. Si può così osservare che il lavoro non viene visto come un fattore di afflizione, bensì come elemento di crescita.

A differenza degli altri elementi del trattamento penitenziario il lavoro è un aspetto obbligatorio per i detenuti.

Il lavoro all'esterno, svolto presso imprese pubbliche o private, è regolato dall'articolo 21 O.P., per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione e per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena. Nei primi dieci anni della legge 1975 il collocamento al lavoro extrapenitenziario ha incontrato numerose difficoltà, sia per il detenuto in semilibertà sia nel caso di lavoro esterno.

Successivamente, con la legge 10 Ottobre 1986 n. 663 è venuta a compimento una radicale modifica dell' Ordinamento, infatti si sono sciolti alcuni nodi emblematici in materia di lavoro carcerario. Dopo il 1986 il legislatore decise di aprire il carcere a tutti quelli che nutrissero interesse alla formazione e all'impiego della forza lavoro detenuta, consentendo così le lavorazioni intramurarie. La legge 14 Giugno 2000 n. 193 chiamata Legge Smuraglia³⁹ infatti aveva come scopo quello di favorire il lavoro dei detenuti, promuovendo le offerte provenienti dalle cooperative sociali tramite delle agevolazioni.

Fra le altre attività di trattamento la Casa di Reclusione di Padova offre corsi scolastici tenuti da insegnanti esterni, che vanno dalla prima classe della scuola elementare (e quindi dall'alfabetizzazione), alle medie, e alle superiori (indirizzo di Ragioneria).

Inoltre è presente nel carcere un Polo Universitario, ossia un piccolo spazio con possibilità di studio più tranquillo all'interno del quale sono collocati dei detenuti più meritevoli che ambiscono al conseguimento di una laurea. All'interno della struttura può essere così completato un interno ciclo di studi.

All'interno del carcere è presente anche un piccolo anfiteatro e si svolge un corso teatrale al quale i reclusi possono partecipare.

È presente anche la biblioteca, ben fornita, con più di 15.000 volumi divisi per generi, gestita da alcuni detenuti ed in rete con altre biblioteche, in particolare con quella di Abano Terme.

Ci sono altri numerosi corsi a disposizione dei detenuti tra i quali: il corso per decoratore, quello di discussione (momento di incontro tra i detenuti che possono parlare della loro esperienza carceraria), di giardinaggio, di legatoria, di yoga e meditazione e di pittura.

Di fondamentale importanza per il recluso è pure la religione. Nella esperienza carceraria essa ha sempre rappresentato un elemento di educazione come maestra di moralità e disciplina. All'interno dell'istituto viene data la possibilità

³⁹ Legge 22 Giugno 2000, n. 193, *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*, GU n.162 del 13 Luglio 2000.

ai detenuti di professare il proprio culto⁴⁰ e gli è consentito tenere immagini e simboli religiosi. Viene altresì loro assicurata la possibilità di celebrare riti religiosi e possono anche essere seguiti da un cappellano.

Nel quadro di una pianificazione rieducativa volta a promuovere lo sviluppo della personalità del detenuto ricoprono un significato particolare anche le attività sportive. L'attività sportiva viene vista principalmente come mezzo per combattere le tensioni della vita carceraria. La funzione dello sport diventa anche psicoterapeutica sul piano collettivo aiutando l'individuo a sopportare e combattere il sovraccarico di frustrazioni che si vengono a creare all'interno del carcere.

Oltre alle attività elencate precedentemente, merita infine citare un gruppo di discussione chiamato "Ristretti Orizzonti", all'interno del quale i detenuti possono confrontarsi, esprimere i loro sentimenti e le loro idee, e che da diversi anni ha attivato una collaborazione con le scuole definita "progetto scuola-carcere".

Durante il mio tirocinio ho avuto la possibilità di partecipare ad alcuni di questi incontri e ho potuto osservare come i detenuti apprezzino il contatto con gli studenti in quanto considerato uno dei pochi contatti che hanno con la realtà esterna.

All'interno di questo gruppo di discussione l'elemento principale è il racconto autobiografico. Infatti la testimonianza e il racconto di storie sono un elemento prezioso di informazione per chi ascolta.

Secondo i detenuti bisogna trovare il coraggio per raccontare il reato commesso, al fine di scoprire nella propria storia qualcosa che possa essere utile agli altri. Da questi incontri emerge innanzitutto una forte sensibilità dei soggetti e una buona dose di consapevolezza dei reati commessi. Inoltre, si prende anche atto che all'interno del carcere il recluso non ha grandi responsabilità nel prendere decisioni, come accade invece nella vita esterna, e che molto spesso anche quando finisce di scontare la propria pena, e si misura "faccia a faccia" con il mondo reale, si trova a dover combattere con i tanti pregiudizi della gente nei confronti degli ex detenuti, per cui di conseguenza l'integrazione resta un elemento problematico. La società deve offrire all'ex detenuto una occasione per poter ricominciare a vivere, solo in questo modo la persona potrebbe sentirsi protetta e aiutata.

Ristretti Orizzonti mira anche a incentivare gli affetti in quanto i detenuti sostengono che sei ore al mese di colloquio con i familiari sono troppo poche. L'obiettivo prefissato sarebbe quello di ottenere delle strutture protette,

⁴⁰ Vedi art. 26 del O.P.

all'interno delle quali i detenuti possano stare almeno un giorno intero con la propria famiglia in modo da mantenere rapporti più stabili.

In conclusione, le attività svolte all'interno della struttura penitenziaria Due Palazzi di Padova offrono al detenuto la possibilità di crescere intellettualmente, professionalmente e dal punto di vista umano. Svolgendo le attività offerte dall'istituto, il detenuto può coprire le proprie spese autonomamente, mantenere la propria famiglia o i propri cari, creare delle relazioni con gli altri detenuti e darsi uno scopo di vita, che diventa fondamentale per poter superare in maniera adeguata il periodo di reclusione.

Nel mio percorso all'interno del carcere proprio osservando come le attività ricreative, scolastiche e lavorative siano degli elementi portanti del trattamento, ho deciso di svolgere al riguardo una, sia pur breve, indagine alla cui presentazione è dedicato il prossimo capitolo.

4.2 Indagine sulla percezione delle attività trattamentali da parte dei detenuti

In particolare alla fine del tirocinio, dopo aver avuto l'autorizzazione da parte dell'istituto, ho sottoposto i detenuti ad un breve questionario intitolato "*Vivere il carcere attraverso le attività*" inerente le attività all'interno del carcere, al fine di capire meglio la loro utilità dal punto di vista dei reclusi.

Come è noto, il questionario di indagine è uno strumento di misura finalizzato a raccogliere informazioni sulle variabili qualitative e quantitative oggetto di una indagine. Inoltre, esso è anche uno strumento di comunicazione perché mira a facilitare l'interazione tra il ricercatore e il soggetto.

Il questionario rimanda a domande per lo più chiuse ed è lo strumento della *survey*, ovvero dell'inchiesta campionaria, se l'obiettivo è quello di raggiungere una rappresentatività di tipo statistico. All'interno del questionario i quesiti devono essere identici per tutti i soggetti in modo che le informazioni raccolte siano confrontabili tra loro. È importante perciò che le domande siano formulate in modo da contenere informazioni sufficienti e che non risultino ambigue.

Per quanto riguarda il questionario che ho sottoposto ai detenuti (vedi Allegato C), non ha pretese di risultati generalizzabili dato che i soggetti cui l'ho sottoposto non hanno rappresentato un campione vero e proprio. Esso è formato da due parti: la prima parte riguarda i dati anagrafici dei reclusi e alcuni dati inerenti il tempo trascorso in carcere; la seconda parte prevede invece una serie di domande sulle attività proposte dall'istituto penitenziario di Padova .

Lunedì 5 Gennaio 2014, con un certo ritardo sul tempo desiderato, data la procedura che si deve seguire per ottenere i permessi, ho sottoposto i detenuti al questionario da me elaborato. Si trattava dei detenuti comuni che stanno al 2°, 3°, 4° e 5° piano. Sono stata man mano accompagnata nei diversi piani dalla mia tutor, che, insieme agli agenti ha scelto i soggetti cui potevamo somministrare le domande. Tale selezione è stata fatta in base al grado di conoscenza della lingua italiana e in base alla regolarità della condotta dei reclusi. Successivamente, i soggetti individuati sono stati chiamati uno ad uno per rispondere alla mia ricerca: nello specifico in ogni piano ho sottoposto il questionario a cinque/sei persone per un totale di 24 questionari.

Il questionario l'ho somministrato direttamente senza la presenza della mia educatrice di riferimento, all'interno di una stanza dove solitamente vengono fatti i colloqui settimanali. I detenuti entravano uno ad uno nella stanza, prima di iniziare il "test" spiegavo loro il motivo per cui mi trovavo lì e perché volevo sottoporli a tale ricerca. I primi cinque detenuti interpellati hanno chiesto che fossi io a scrivere le risposte al questionario su loro dettatura ragione per cui, diversamente da quanto avevo previsto, ho scelto di procedere così anche con tutti gli altri nello stesso modo per uniformare il criterio di raccolta dati.

Tutti hanno partecipato attivamente alla mia iniziativa e stando alle loro dichiarazioni ne sono rimasti soddisfatti in quanto hanno potuto esprimere il loro pensiero riguardo le iniziative che vengono svolte nella struttura. Questo è stato anche un modo per capire ciò che manca loro all'interno del carcere; sul primo versante si è sottolineato il fatto che non tutti hanno una mansione all'interno della struttura, sul secondo è emerso che la scuola è ritenuta dalla maggior parte dei reclusi un elemento fondamentale di crescita.

Dalla prima parte del questionario ho potuto constatare che l'età media dei detenuti a cui l'ho sottoposto è di 42 anni. I soggetti coinvolti sono 15 italiani e 9 stranieri provenienti principalmente dall'est e dal Marocco. Ogni detenuto ha mediamente trascorso in carcere, in tutta la sua vita, dai 7 agli 8 anni e circa il 50% dei soggetti ha un fine pena breve (2016-2017), l'altra metà dei soggetti invece deve scontare una pena molto lunga (fino al 2020-2030).

Nella seconda parte del questionario l'attenzione si sposta sulle attività interne al carcere. Cosa ne pensano i detenuti delle attività offerte dalla struttura? Si può osservare che l'83% dei soggetti coinvolti ritiene che le attività ricreative, culturali e lavorative, siano un elemento positivo del trattamento, infatti il 70% di essi ne svolge. Alcuni detenuti non svolgono queste attività interne in quanto hanno già occupazioni che vengono loro retribuite, per cui viene prima dato spazio a chi non lavora; alcuni soggetti hanno riferito di non andare d'accordo

con il capo della cooperativa per cui lavoravano, altri detenuti hanno fatto richiesta attraverso le “domandine” di trovare una piccola occupazione, ma non hanno ancora ricevuto risposta.

Le attività maggiormente svolte dai detenuti, all’interno della Casa di Reclusione di Padova sono, oltre quelle riferite alla scuola alla palestra e al catechismo, la pasticceria, la partecipazione come volontario alla rassegna stampa e il lavoro di “scopino” in sezione. Inoltre, molti detenuti lavorano in collaborazione con la Cooperativa Giotto e Altracittà.

L’87% dei detenuti ritiene che fare attività serva per migliorarsi sia a livello fisico sia a livello psicologico: alcuni soggetti hanno scelto di andare a scuola al fine di imparare a leggere e scrivere; altri hanno scelto di fare il volontario per passare più tempo fuori dalla cella.

Inoltre, chi lavora cerca di contribuire economicamente a sostenere la propria famiglia. Tutti i detenuti che svolgono attività dichiarano che esse abbiano portato dei benefici soprattutto perché hanno consentito loro di imparare l’italiano, di avere una retribuzione economica, di sentirsi più attivi e avere uno scopo di vita. Per tali motivi i reclusi ritengono che le attività svolte all’interno del carcere possono essere considerate un punto di partenza per iniziare un percorso fuori dalla struttura, continuando a coltivare gli studi, lo sport e il lavoro.

Come affermato da un detenuto: *<< il cambiamento deve partire da noi stessi e non deve avvenire solo grazie alle attività offerte. Se il cambiamento provenisse dall’interno ci sarebbero meno probabilità che il recluso torni a delinquere dopo la scarcerazione >>.*

Dall’analisi dei questionari si può così notare che le attività offerte dall’istituto sono molto importanti per i detenuti, non solo per trascorrere più tempo fuori dalla cella ma anche per imparare la lingua italiana e sviluppare al meglio le loro potenzialità, sia creative (pittura, disegni, attività laboratoriali) sia intellettuali (scuola).

Conclusioni

Alla fine della mia esperienza all'interno della Casa di Reclusione di Padova posso ritenere di aver raggiunto gran parte degli obiettivi che mi ero prefissata. La mia attività principale all'interno della struttura è stata per lo più di tipo osservativo.

Potendo presenziare con l'educatrice del carcere a numerosi colloqui con i detenuti, ho in particolare osservato come vengono applicate alcune strategie di ascolto attivo nei loro confronti. Al fine creare un buon colloquio con il detenuto occorre infatti innanzitutto creare una relazione di fiducia con lui, e questo predisponendo un ambiente accogliente e funzionale all'ascolto, oltre che utilizzare un lessico adeguato al soggetto e accogliere le sue manifestazioni emotive. È successivamente alle mie osservazioni che sono riuscita anche a elaborare un questionario da sottoporre ai detenuti sulle attività offerte dall'istituto.

Sono molto soddisfatta della mia esperienza perché sebbene non abbia potuto lavorare concretamente con i detenuti, ho potuto conoscere direttamente da vicino una realtà che pochi conoscono.

All'inizio del tirocinio sono entrata in questa struttura senza avere quasi alcuna cognizione circa l'ambito penitenziario ma alla fine di questa mia esperienza posso ritenere di avere imparato molto: anzitutto ho avuto una idea maggiormente concreta del lavoro che spetta a un educatore penitenziario; in secondo luogo sono venuta a conoscenza di alcuni articoli di legge molto significativi per i detenuti che vigono all'interno del carcere, infine ho anche potuto presenziare alla scrittura di alcune relazioni di sintesi.

L'elemento che più mi ha fatto riflettere durante questa esperienza è però che l'educatore deve o dovrebbe sempre dimostrare di mantenere una certa distanza emotiva dai detenuti. Perciò posso dire che lavorare all'interno del carcere non è per niente semplice, bisogna essere in grado di assumersi determinate responsabilità, ci vuole molta pazienza per non perdersi d'animo, e una grande capacità di cogliere il vissuto e i sentimenti dell'altro. Nonostante tutte le difficoltà, è stata un'esperienza che consiglierei a chiunque perché fa crescere interiormente e mette a contatto queste due grandi realtà, solitamente molto distanti e anzi separate tra loro: il mondo esterno e il mondo vissuto dietro delle sbarre.

Allegato A: ESEMPIO DI RELAZIONE DI SINTESI DEL DETENUTO



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMM.NE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA RECLUSIONE
PADOVA

Relazione di sintesi del detenuto

Fonti: colloqui con il detenuto, documentazione giuridica agli atti, sentenza di condanna, indagine socio familiare dell'UEPE di Verona.

Il soggetto ha fatto ingresso in questo Istituto in data [redacted] proveniente dalla C.C. di Vicenza per assegnazione del Provveditorato per il Triveneto. Arrestato il [redacted] scontando una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata, con fine pena tenuta conto dei 135 giorni di liberazione anticipata già concessi.

Per quanto riguarda la situazione familiare, i signori [redacted] abitano sempre a Lugagnano (VR) assieme alla figlia minore [redacted] di anni 42, portatrice di handicap, titolare di una pensione di invalidità. La secondogenita [redacted] è sposata e madre di due figli, ed attualmente è priva di una occupazione stabile.

La storia pregressa dell'interessato è fatta di anni di tossicodipendenza, numerosi tentativi di disintossicazione, programmi terapeutici anche di tipo residenziale, problemi giudiziari e relative detenzioni.

Nel 2003 si sposa con la sig.ra [redacted], attualmente occupata presso un laboratorio di orificeria nel vicentino. Dal matrimonio è nata [redacted] oggi di 9 anni. I coniugi si sono poi separati, ma i genitori del soggetto non sanno riferire l'anno.

Nel corso del colloquio i coniugi [redacted] hanno soprattutto evidenziato le grosse difficoltà ad incontrare e relazionarsi con la nipote [redacted]: essi stessi sono stati poco chiari nel riferire le modalità di incontro stabilite dal Tribunale dei Minori.

I signori [redacted] sottolineano in più momenti del colloquio il loro affetto e vicinanza nei confronti del figlio [redacted]. Minimizzano e, a tratti negano, il reato per il quale è attualmente detenuto. Riferiscono di effettuare periodiche visite presso l'Istituto di pena e di essere disponibili a sostenerlo in un progetto di reinserimento.

Riferiscono che il figlio dovrebbe essere inserito, a breve, in una struttura terapeutica del Vicentino, che prevede anche un avviamento al lavoro.

Dalla documentazione agli atti emerge che il padre, attualmente pensionato edile, si trasferì, circa a metà degli anni 70, da Taurianova (RC) a Lugagnano (VR), per potere curare l'ultima nata, che presentava problemi sanitari conseguenti ad una errata prescrizione farmacologica.

Trascorsa l'infanzia nella norma, [redacted] concluse la scuola dell'obbligo, frequentò per due anni gli studi di ragioneria che interruppe probabilmente anche in connessione all'uso di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la condotta intramuraria, non si rilevano episodi sotto il profilo disciplinare; il comportamento tenuto dall'interessato all'interno della sezione è basato su principi di rispetto e di correttezza sia nei confronti dell'altro che delle regole vigenti nel contesto. Si segnala la partecipazione attiva del detenuto alle attività trattamentali, in



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMM.NE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA RECLUSIONE
PADOVA

Relazione di sintesi del detenuto

particolare se riguardanti le materie di studio, verso le quali ha mostrato particolare interesse. Si è, infatti, iscritto al Master in Criminologia critica e sicurezza sociale, terminato il _____, data in cui ha discusso la sua tesi; durante il percorso di studi, _____ insieme ad un volontario che opera in sezione e coordinato dal tutor del master, ha gestito dei focus group con i detenuti che partecipano agli incontri del gruppo di Cammino sociale. In precedenza, aveva frequentato il corso per addetto all'installazione e manutenzione hardware promosso dall'ITC Gramsci/Einaudi, a seguito del quale il detenuto è stato autorizzato all'uso del computer nella propria stanza detentiva. Demasi ha inoltre frequentato gli incontri del gruppo di disegno gestito dal volontario, dott. Giorgio Pennella e ha lavorato come addetto alla somministrazione dei pasti a rotazione, secondo i criteri vigenti. Dal mese di febbraio c.a., _____ ha iniziato un periodo di formazione presso il settore call center gestito dalla cooperativa Giotto, tirocinio concluso il _____ con la definitiva assunzione. Dal contributo fornito dagli operatori dell'Ufficio sociale della suddetta cooperativa, si evince come il detenuto, durante il periodo di formazione, abbia raggiunto un risultato adeguato e in linea con le aspettative di produzione del settore. Dopo un'iniziale difficoltà legata a problemi di salute, _____ ha dato prova di un reale interesse verso l'opportunità lavorativa, nonché di un'adeguatezza rispetto al settore di inserimento. Ha buone capacità di apprendimento ed un senso del lavoro che gli permette di essere pienamente cosciente del contesto in cui è inserito prendendo le proprie mansioni con serietà e responsabilità. Si rileva pertanto una crescita graduale e positiva sia a livello professionale che personale. Il detenuto dimostra una buona motivazione nonché un reale interesse a mettersi in gioco. A livello relazionale si è ben inserito nel gruppo di lavoro, e mostra rispetto sia dei ruoli che delle regole del contesto.

All'interno della relazione educativa, il soggetto ha mostrato collaborazione e disponibilità al confronto. Inizialmente, si rileva come lo stesso si sia approcciato all'altro tendendo a focalizzarsi sull'esterno, in particolare sulla possibilità di un percorso di comunità che lo portasse fuori dall'Istituto. Stimolato dagli operatori, è riuscito gradualmente a mantenere l'oggetto dei colloqui su di sé e sulle proprie vicende; questo gli ha permesso di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie problematiche, oltre che di parlare con più serenità delle proprie difficoltà passate e presenti, legate anche alla carcerazione.

_____ si mostra comunque come persona in grado di riconoscere le proprie caratteristiche, anche quelle negative, che tende a volte a nascondere per mostrare quelli che ritiene essere i suoi punti di forza.

Per quanto riguarda il reato, egli ne prende le distanze, ritenendo che la denuncia sia legata ad altri motivi riguardanti i suoi comportamenti. Riconosce di aver inizialmente sottovalutato la cosa, al punto da non essere presente in sede di udienza, cosa che ritiene



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMM.NE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA RECLUSIONE
PADOVA

Relazione di sintesi del detenuto

abbia influenzato negativamente la decisione presa dal Giudice. Egli ribadisce con fermezza che non avrebbe mai potuto assumere atteggiamenti di tipo sessuale con una persona con problemi di ritardo, in relazione al fatto di essere cresciuto con una sorella disabile. Riferisce comunque di avere intenzione di risarcire la cooperativa, come prescritto in sentenza; attualmente sta riflettendo sull'opportunità, una volta terminata la condanna, di far riaprire il caso, soprattutto per la figlia, con la quale in tutta la carcerazione ha avuto un contatto telefonico.

In virtù delle sue problematiche correlate all'abuso di sostanze, è seguito dall'U.O.S. – San. Pen. Per le dipendenze.

Dai colloqui avuti con il sig. [redacted] emerge, un atteggiamento molto critico rispetto alla carcerazione, ritenuta ingiusta, in quanto si ritiene innocente. Dichiaro di aver fatto uso di cannabis dall'età di 13 anni e di aver iniziato ad abusare di cocaina a 14 anni. Seguito da molti anni dal SERD di Vicenza, è stato inserito in programmi terapeutici di tipo residenziali e di tipo territoriale.

Nell'attuale carcerazione è seguito dall'UOS Sanità Penitenziaria Area Dipendenze, con colloqui psicologici al bisogno, dato che l'elaborazione di quanto accaduto non era possibile, vista la negazione del reato.

Il paziente detenuto, ha mantenuto anche in modo autonomo, i contatti con il SERD di competenza : Vicenza; ha chiesto di essere inserito in un Programma Terapeutico alternativo alla carcerazione.

Il SERD di competenza si è mostrato disponibile a valutare tale richiesta, dopo un periodo di permanenza in carcere, dato i numerosi tentativi già fatti per aiutare il sig. [redacted] non solo dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista sociale.

Il Sig. [redacted] tende a sovrastimarsi, sminuendo il ruolo dell'interlocutore, mettendosi alla pari, soprattutto quando avverte un "potere di giudizio" nei propri confronti.

Spesso usa le relazioni in modo strumentale, diventando poco autentico.

Presenta tratti narcisistici molto forti e una tendenza a mostrare un falso sè, pur di ottenere un ruolo di "potere". Sa dare una immagine di sé affidabile e protettiva, che non sa tenere nel tempo, soprattutto quando viene a mancare un contenimento, una rete affettiva autentica e "gratuita", rete che difficilmente sa costruire e mantenere.

In questa carcerazione, ha saputo cogliere le opportunità trattamentali e di lavoro che gli sono state offerte nonostante i particolari vincoli, dati dal tipo di reato per cui è stato condannato.

Ha dato prova di costanza nell'impegno e di buone capacità cognitive; mostra un precario controllo pulsionale; soffre da anni di emicrania a grappolo, che lo rende inabile per qualche giorno; questo sintomo è spesso anche da mettere in relazione al vissuto di



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMM.NE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA RECLUSIONE
PADOVA

Relazione di sintesi del detenuto

sentimenti quali : impotenza, frustrazione e rabbia, soprattutto in situazioni che non può controllare.

Si ritiene importante abbassare le aspettative, rispetto ad un progetto di reinserimento sociale, di non sottovalutare la componente deviante che ancora esiste nel sig. la mancanza di consapevolezza e di accettazione dei propri limiti, che lo portano spesso a darsi degli obiettivi poco realistici.

Il rischio di ricaduta nell'abuso di sostanze (alcool e droga), rimane una componente legata al livello di autostima molto basso e ad una componente autolesionista, anche questa da non sottovalutare. Nella personalità del paziente sono evidenti tratti depressivi importanti, che attualmente, non trovano in lui, le capacità necessarie per essere trattati in un percorso esclusivamente psicoterapeutico, ma necessitano anche di un supporto farmacologico adeguato.

IPOTESI TRATTAMENTALE:

Questa équipe valuta positivamente il percorso trattamentale connotato da una condotta regolare e partecipativa.

Si ritiene utile, visti gli elementi emersi nel corso dell'osservazione, avviare quanto prima un percorso di inserimento graduale nella struttura terapeutica già segnalata dal SERD di competenza, anche al fine di ripristinare i contatti con la figlia in un contesto protetto e più adeguato ad una bambina. Si ritiene inoltre che il contesto comunitario possa essere più efficace come opportunità per l'interessato di avviare una elaborazione dei vissuti connessi al reato in espiazione.

Padova,

L'équipe di osservazione e trattamento.

Il funzionario giuridico-pedagogico

Il funzionario di servizio sociale

La psicologa dell'U.O.S. San. Pen.

L'assistente capo di P.P.

Il presidente dell'équipe

Allegato B: SCHEDA SEGNALAZIONE DETENUTI

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 Direzione Casa Circondariale/Reclusione di xxxxxx
 Scheda Segnalazione Detenuti

- Identità del detenuto;

Nome e Cognome..... Nato a il.....
 Residente a/in..... via..... n°.....
 Domicilio a/in..... via..... n°.....

Spazio riservato all'UEPE per attribuzione priorità: [Si] [No]
 - età compresa tra i 18 e i 25 anni

- posizione giuridica:
 definitivo dal..... fine pena.....

Spazio riservato all'UEPE per attribuzione priorità: [Si] [No]
 - pena residua superiore ai 9 mesi [Si] [No]
 - pena residua non superiore ai 4 anni (se tossicodipendente non superiore a 6 anni) [Si] [No]

- reato:..... [Si] [No]
 - reati ostativi a concessione benefici [Si] [No]

- sezione detentiva:..... [Si] [No]
 - regime restrittivo di cui art. 41 bis L. 354/75 [Si] [No]
 - collaboratore di giustizia: [Si] [No]

.....
 - prima esperienza detentiva [Si] [No]
 - richiesta misura alternativa [Si] [No]

se si: quale? [Si] [No]
 - udienza fissata [Si] [No]

se si: data [Si] [No]
 - tossicodipendente/alcolodipendente [Si] [No]
 - presenza figli minori [Si] [No]

se si: indicare eventuali problematiche

- presenza di risorse esterne [Si] [No]
 - familiari di riferimento [Si] [No]

se si quali: eventuali recapiti:

- risorse lavorative [Si] [No]

se si quali:

- presenza di problematiche familiari [Si] [No]

se si quali:

- altro [Si] [No]

.....

- servizi territoriali già coinvolti [Si] [No]

se si quali:

Se detenuto extracomunitario:

1) espulsione non suscettibile di intervento [Si] [No]
 2) permesso di soggiorno [Si] [No]
 Rilasciato dalla Questura di..... In data..... scadenza.....
 3) assenza di riferimenti in Italia [Si] [No]

- ulteriori elementi da segnalare:.....

- data prevista per riunione équipe:.....

- Funzionario giuridico pedagogico di riferimento.....

Consenso del detenuto a contattare i familiari [Si] [No]

Firma detenuto

Luogo e data

Firma del compilatore

Allegato C: QUESTIONARIO DI INDAGINE

Questionario

Vivere il carcere attraverso le attività

Dati anagrafici

Sesso: M F

Età: _____

Regione di origine (se Italiano): _____

Stato di origine (se straniero): _____

Quanto tempo (in totale) ha trascorso finora in carcere? _____

In quale anno termina la pena? _____

- Cosa ne pensa delle attività (ricreative, scolastiche ecc..) proposte dall' istituto penitenziario?

- Lei, svolge attività all' interno del carcere? SI NO

•

➤ Se non svolge attività, perché?

Se ha risposto "SI" prosegua con le domande successive

- Quale/i attività svolge in particolare?

- Per quale motivo ha scelto questa/e attività?

- Ritiene che la/le attività scelta/e le hanno portato dei benefici?

SI NON ANCORA NON SO NO

Semmai, quali? O di che tipo?

- Secondo la sua opinione, la/le attività svolte all' interno dell' istituto può/possono essere considerate un punto di partenza per iniziare un nuovo percorso fuori dal carcere?

Grazie per il suo contributo

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO

BICHI R., *L'intervista biografica. Una proposta metodologica*, Vita e Pensiero, Milano, 2002.

BORTOLOTTO T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo, proposta per un'innovazione*, Franco Angeli, Milano, 2002.

BRUNETTI C., *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005.

CANEPA M., MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.

Ergastolani paura di essere dimenticati, "Ristretti Orizzonti", Periodico di informazione e cultura del carcere Due Palazzi di Padova, n. monografico 1 Gennaio-Febbraio, 2014.

L'ombra del rancore il sole della riconciliazione, "Ristretti Orizzonti", Periodico di informazione e cultura del carcere Due Palazzi di Padova, n. monografico 4 Luglio-Agosto, 2014.

RICCI G.F., RESICO D., *Pedagogia della devianza, fondamenti, ambiti interventi*, Franco Angeli, Milano, 2010.

SARTARELLI G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza*, Carrocci Editore, Roma 2004.

SARTARELLI G., *Riflessioni sulla formazioni e sul ruolo dell'educatore penitenziario*, Rassegna penitenziaria e criminologica, Roma, 1998.

ZAPPA G., MASSETTI C., *Il codice penitenziario e della sorveglianza*, casa Editrice la Tribuna, Piacenza, 2009.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge 26 Luglio 1975, n. 354, *Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, GU n. 212 del 9 Agosto 1975, Suppl. Ordinario.

D.P.R. 230/2000, *Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, GU n. 195 del 22 Agosto 2000, Suppl. Ordinario n. 131.

Legge 23 Luglio 1949, n. 433 art. 3, *Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 Maggio 1949*, GU n. 168 del 25 Luglio 1949.

D.P.R. 29 Dicembre 1984, n. 1219, *Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri*, GU n. 256 Suppl. Ordinario del 30 Ottobre 1985.

Legge 8 Marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, GU n. 56 del 8 Marzo 2001.

Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992, n. 444, *Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione Penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a e b, della legge 15 Dicembre 1990, n. 395*. GU n. 274 del 20 Novembre 1992, Suppl. Ordinario n. 125.

Legge 22 Giugno 2000, n. 193, *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*, GU n.162 del 13 Luglio 2000.

Legge 10 Ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull' Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, GU n. 241 del 16 Ottobre 1986, Suppl. Ordinario.

DOCUMENTI A CIRCUITAZIONE LIMITATA:

Materiali a circuitazione interna, forniti dall'Amministrazione Penitenziaria di Padova (Ufficio Educatori).

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Padova, Carta dei Diritti e dei Doveri dei Detenuti e degli Internati, 2013.

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, direzione Casa di Reclusione di Padova, Relazione di sintesi del detenuto.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale/Reclusione, scheda segnalazione detenuti.

SITOGRAFIA:

www.giustizia.it

www.ristretti.org

www.tribunaledisorveglianza.venezia.it

www.venetoradicale.it/pianetacarcere/dossier/padova

www.officinagiotto.com/il_carcere

Ringraziamenti

Le prime persone che devo ringraziare sono il mio fidanzato Michele, che con il suo aiuto ha facilitato e resa bella la stesura della tesi, ed è sempre stato pronto ad aiutarmi e incoraggiarmi, e alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta e appoggiata durante questo periodo intenso.

Un grazie particolare va alla mia tutor, la dott.ssa Lorena Orazi, che mi ha permesso di fare un'esperienza positiva e concreta all'interno della Casa di Reclusione di Padova.

Un grazie speciale va al mio relatore, prof.ssa Cristina Amplatz, che mi ha seguita con costanza e passione ascoltando i miei pensieri e le mie idee.

Infine, un grazie sincero a tutti gli amici che mi sono stati vicini, in particolare a mia cugina Giulia.